



Sentenza n. 149/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37779 del registro di segreteria, proposto da XX, (C.F. XX, nato a XX (XX), in data XX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Olga Perugini, C.F. PRGLGO66S58L049N – pec: perugini.olga@oravta.legalmail.it, e Nicola Petrini, (C.F. PTRNCL91C12L049Z – pec: petrini.nicola@pec.it),

CONTRO

-I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;
- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - in persona del Ministro *pro tempore*, costituito in giudizio tardivamente a mezzo memoria difensiva del Direttore Generale dott.ssa Antonella Isola.

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 16 giugno 2026

FATTO

Con ricorso depositato in data XX dicembre XX il ricorrente chiedeva

	l'accertamento della dipendenza della causa di servizio della patologia	
	<i>“Spondiloartrosi del rachide con ernie nei distretti di XX, XX, protrusioni in</i>	
	<i>XX con sofferenza neurogena cronica in XX bilaterale, in XX a destra”</i> quale	
	presupposto per la concessione del beneficio economico della Pensione	
	Privilegiata Ordinaria.	
	Riferiva di essere stato arruolato nel CEMM delle Scuole Sottufficiali di XX	
	in data XX, in qualità di Allievo Leva Triennale, nella Categoria/Specialità	
	“XX” e di aver frequentato diversi corsi formativi professionali militari,	
	prestando servizio, al momento della domanda per cui è ricorso, per oltre XX	
	anni di cui XX a bordo di unità navali.	
	Dopo aver elencato le attività per le quali era impegnato, meglio indicate in	
	ricorso, dei gravosi lavori svolti e dei ritmi di lavoro sostenuti, riferiva di un	
	trauma distorsivo al rachide cervicale e una contusione al ginocchio destro	
	subito in data XX mentre si trovava presso l'Arsenale di XX, giudicate	
	dipendenti da causa di servizio.	
	Ritenendo, poi, che l'attività espletata nel complesso avesse comportato	
	innumerevoli microtraumi alla struttura muscolo-scheletrica del ricorrente, in	
	data XX presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa	
	di servizio, per l'infermità indicata in epigrafe.	
	Tuttavia, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riteneva l'indennità	
	non riconducibile a causa di servizio; conseguentemente il Ministero della	
	Difesa con l'impugnato decreto, non ha accolto l'istanza.	
	Ha, quindi, contestato le motivazioni per le quali non è stata ritenuta	
	sussistente la causa di servizio, specificando che la stessa è stata richiesta	
	quale presupposto per il futuro trattamento di privilegio, al momento del	

pensionamento.

Si è costituita l'INPS eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata presentata alcuna domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata. Nel merito ha insistito per l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n.36 del 28 aprile 2025, a seguito della pubblica udienza del 15 aprile 2025, questo giudice ha conferito incarico all'UML del Ministero della Salute per rendere parere legale in ordine alla sussistenza della richiesta causa di servizio.

Tuttavia, con nota prot.XX del XX il direttore dell'Ufficio medico legale predetto comunicava che, a causa dell'ingente carico di lavoro il predetto parere non avrebbe potuto essere redatto celermente.

Questo giudice riteneva, quindi, di interessare le parti in ordine ai provvedimenti da adottare, fissando l'udienza del 26 maggio 2025.

Nelle more si costituiva tardivamente il Ministero della Difesa insistendo per la carenza di interesse ad agire del ricorrente, ex art.100 c.p.c., insistendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.

All'esito della predetta udienza pubblica, questo Giudice, con ordinanza n.41 del 26 maggio 2025 ha revocato la precedente ordinanza, conferendo il medesimo incarico al Collegio medico legale presso la Corte dei conti.

L'organo medico legale ha depositato la propria relazione in data 28 maggio 2026, riconoscendo la causa di servizio e l'ascrivibilità alla tabella XX, XX categoria della patologia oggetto di esame.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2026 parte ricorrente, preso atto del
parere, ha insistito per l'accoglimento del gravame.

	L'INPS si è riportata agli atti, mentre il Ministero della Difesa non ha	
	presenziato.	
	DIRITTO	
	Alla luce di quanto versato in atti il ricorso può trovare accoglimento.	
	Preliminarmente va rigettata le eccezioni formulate dal Ministero della Difesa	
	e dall'INPS, alla luce del recente orientamento delle Sezioni riunite di questa	
	Corte (cfr. Sentenza 17 agosto 2023, n.12/2023/QM), fermo restando che	
	questo Giudice ritiene che ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata	
	il ricorrente dovrà procedere, a seguito del pensionamento, a proporre	
	specifico richiesta all'INPS per poter concretamente ottenere il beneficio	
	pensionistico.	
	Nel merito, con riferimento alla lamentata patologia sofferta, il richiesto	
	parere ha dettagliatamente ed approfonditamente argomentato, giungendo alle	
	seguenti conclusioni:	
	<i>“...Il quadro strumentale, desunto dalla risonanza magnetica del rachide XX,</i>	
	<i>documenta in modo oggettivo la presenza di ernie discali e protrusioni</i>	
	<i>multiple, associate a segni di degenerazione discale avanzata (disidratazione</i>	
	<i>del nucleo polposo, riduzione dell'altezza discale) e ad alterazioni artrosiche</i>	
	<i>delle strutture vertebrali adiacenti; tali reperti risultano coerenti con</i>	
	<i>l'estensione plurisegmentaria del processo patologico e con la sua natura</i>	
	<i>cronica anche tenendo in debita considerazione l'età relativamente giovane</i>	
	<i>del soggetto, che non lascerebbe attendere una estensione lesiva in tal modo</i>	
	<i>determinata e distribuita lungo l'intero scheletro assile. L'esame</i>	
	<i>elettromiografico degli arti superiori ed inferiori evidenzia inoltre una</i>	
	<i>sofferenza XX, a conferma dell'effettivo impatto della patologia sulle radici</i>	
	4	

nervose e della stabilizzazione del danno in senso permanente come da letteratura di branca.

In ordine ai criteri medico-legali questa Sezione ritiene nella fattispecie che, l'esposizione lavorativa gravosa, in base alla mansione ricoperta dallo XX per anni, preceda ed accompagni l'insorgenza e l'evoluzione della patologia (criterio cronologico) e che i tratti rachidei principalmente colpiti (XX) corrispondano a quelli maggiormente sollecitati dalle mansioni radaristiche di bordo (criterio topografico-modale). In aggiunta, in un'ottica di soddisfacimento del criterio della continuità fenomenologica, nel caso dello XX è ravvisabile un progressivo instaurarsi e aggravarsi del quadro clinico in costanza di servizio operativo, mentre non emergono ulteriori elementi riconducibili a fattori extralavorativi alternativi di pari o maggiore rilevanza eziologica tali da interrompere il nesso casuale tra l'infermità XX ed il servizio prestato quale radarista navale nella XX. Per tutto quanto sopra, l'insieme dei dati clinici e strumentali configura una menomazione non lieve dell'integrità fisica, con deficit funzionali persistenti del rachide e ripercussioni sulla capacità di svolgere attività lavorative che richiedano posture statiche prolungate, movimenti ripetuti, carichi funzionali o sollecitazioni biomeccaniche, pur in assenza di una compromissione tale da determinare uno stato di inidoneità assoluta o di grave invalidità. La patologia, pur mantenendo un carattere evolutivo tipico delle forme degenerative, presenta un grado di stabilizzazione clinica tale da consentire una valutazione tabellare definitiva, con prevedibile persistenza del quadro sintomatologico nel tempo e possibilità di ulteriori peggioramenti solo in senso graduale..."

	Il Collegio medico legale ha, quindi, ritenuto che “...“la patologia [XX del	
	<i>rachide con ernie nei distretti di XX, XX, protrusioni in XX con sofferenza</i>	
	<i>neurogena cronica in XX bilaterale, in XX a destra]</i> è dipendente da causa di	
	<i>servizio ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato</i>	
	<i>richiesto ed ascrivibile congruamente ad una XX ^ctg della Tabella XX ad</i>	
	<i>vitam ai fini di PPO”</i>	
	La suesposta motivazione appare a questo giudice supportata da una logica	
	concettuale – scevra da errori di natura medico legale - idonea a rappresentare	
	la sussistenza della richiesta causa di servizio, in assenza, fra l’altro, di	
	contrarie argomentazioni da parte delle amministrazioni resistenti.	
	Alla luce di quanto sopra esposto, quindi il ricorso va accolto e per l’effetto	
	va riconosciuta la causa di servizio per la patologia sopra indicata ai fini della	
	futura concessione della pensione privilegiata.	
	Le spese del giudizio, in ragione della oggettiva complessità del quadro clinico	
	possono essere compensate.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso	
	e per l’effetto accerta la dipendenza della causa di servizio della patologia “XX	
	<i>del rachide con ernie nei distretti di XX, XX, XX, protrusioni in XX con</i>	
	<i>sofferenza neurogena cronica in XX bilaterale, in XX a destra”</i> ai fini della	
	concessione della pensione privilegiata, con ascrivibilità della stessa alla	
	categoria XX^, tabella XX allegata al d.p.r. 915/1978	
	Spese compensate	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.	
	6	

	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 25/06/2026	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata in segreteria il 25/06/2026 IL GIUDICE	
	L'Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le	
	generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed	
	aventi causa.	
	Bari, 25/06/2026	
	L'Assistente Amministrativo	
	dott.ssa Caterina Di Palma	
	F.to digitalmente	

